Conto corrente con la posta — Anno 79° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 12 maggio 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI.

LEGGI E DECRETI

1938

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 107 DEL 12 MAGGIO 1938-XVI:

REGIO DECRETO 28 marzo 1938-XVI, n. 463.
Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20: **Società anonima Acquedotto di Abbazia e Laurana, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 aprile 1938-XVI. — **Società anonima elettrica della Campania, in Napoli:** Obbligazioni 6 % sorteggiate nella 10ª estrazione del 20 aprile 1938-XVI. — **Società anonima generale pugliese di elettricità, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 19 aprile 1938-XVI. — **Comune di Carenno (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate nella 9ª estrazione del 1° aprile 1938-XVI. — **Società anonima Antonio Cordani per l'industria tipolitografica e cartotecnica, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 aprile 1938-XVI. — **Società marmifera italiana Henraux-Querceta, in Seravezza:** Obbligazioni sorteggiate nella 16ª estrazione del 23 aprile 1938-XVI. — **Società anonima meridionale di elettricità, in Napoli:** Elenchi delle obbligazioni sorteggiate il 22 aprile 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Compagnia meridionale del gas, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 25 aprile 1938-XVI. — **Società anonima « La Rinascente » Società per l'esercizio di grandi magazzini, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima termomeccanica italiana (già A. Cernelli e C.), in La Spezia:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1938-XVI. — **Società anonima per applicazioni di energia elettrica, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 27 aprile 1938-XVI. — **Società anonima « Metalgraf » Unione arti grafiche in metalli, in Milano:** Rettifica.

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'articolo 3 del Regio Magistrale decreto 28 gennaio 1929, n. 181, S. E. il Primo Segretario di S. M. il Re Imperatore per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 4 marzo 1938-XVI, ha disposto che venga radiato dai ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nome di Pellegrini Alessandro fu Guido.

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'articolo 3 del Regio Magistrale decreto 28 gennaio 1929, n. 181, S. E. il Primo Segretario di S. M. il Re Imperatore per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 4 marzo 1938-XVI, ha disposto che venga radiato dai ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nome di Piccoletti Roberto di ignoto.

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'articolo 3 del Regio Magistrale decreto 28 gennaio 1929, n. 181, S. E. il Primo Segretario di S. M. il Re Imperatore per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 12 marzo 1938-XVI, ha disposto che venga radiato dai ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nome di Scarella Agostino Umberto di Agostino.

(1592)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 456.
Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1937-XVI, n. 2132, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1937-38; e convalidazione del R. decreto 6 dicembre 1937-XVI, n. 2148, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1937-XVI, n. 2132, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1937-38; ed è convalidato il decreto Reale 6 dicembre 1937-XVI, n. 2148, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il predetto esercizio finanziario 1937-38.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 457.

Conversione in legge dei Regi decreti - legge 17 gennaio 1938-XVI, n. 18, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1937-38, per la corresponsione di premi di nuzialità e di natalità, relativi agli eventi famigliari verificatisi a tutto il 30 giugno 1937-XV, e 24 gennaio 1938, n. 42, riguardante maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il predetto esercizio finanziario 1937-38, e convalidazione del R. decreto 10 gennaio 1938, n. 6, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 17 gennaio 1938-XVI, n. 18, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1937-38, per la corresponsione di premi di nuzialità e natalità, relativi agli eventi famigliari verificatisi a tutto il 30 giugno 1937-XV e 24 gennaio 1938-XVI, n. 42, riguardante maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il predetto esercizio finanziario 1937-38; ed è convalidato il R. decreto 10 gennaio 1938-XVI, n. 6, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n 458.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1937-XVI, n. 2036, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1937-38.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1937-XVI, n. 2036, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1937-38.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1938-XVI, n. 459.

Approvazione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione, stipulato in Bangkok, fra l'Italia ed il Siam, il 3 dicembre 1937 con Protocollo finale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al Trattato di amicizia, commercio e navigazione, con Protocollo finale e scambio di Note; atti stipulati in Bangkok, fra l'Italia ed il Siam, il 3 dicembre 1937;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per gli scambi e le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di amicizia, commercio e navigazione, con Protocollo finale e scambio di Note; atti stipulati in Bangkok, fra l'Italia ed il Siam, il 3 dicembre 1937.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei modi e nei termini di cui agli Accordi anzidetti.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — BENNI — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 396, *foglio* 115. — MANCINI.

Treaty of friendship, commerce and navigation between Italy and Siam.

His Majesty the King of Italy, Emperor of Ethiopia and *His Majesty the King of Siam,* being desirous of strengthening the relations of amity and good understanding which happily exist between the two States, and being convinced that this cannot be better accomplished than by revising the treaties hitherto existing between the two countries, have resolved to complete such revision, based upon the principles of reciprocity, equity and mutual benefit, and for that purpose have named as their Plenipotentiaries, that is to say:

His Majesty the King of Italy, Emperor of Ethiopie:

Gr. Uff. Carlo Umiltà, His Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at the Court of His Siamese Majesty;

His Majesty the King of Siam:

Luang Pradist Manudharm (Pridi Banomyong), Minister of Foreign Affairs;

Who, after having communicated to each other their respective full powers, found to be in good and due form, have agreed upon the following articles:

Art. 1.

There shall be constant peace and perpetual friendship between the Kingdom of Italy and the Kingdom of Siam. The nationals of each of the High Contracting Parties shall be permitted to enter, travel and reside in the territories of the other, to carry on their commerce and manufacture, to trade in all kinds of merchandise of lawful commerce, to engage in religious, educational and charitable work, to own or lease and occupy houses, manufactories, warehouses and shops, to employ agents of their choice, to lease land for residential, commercial, industrial, religious, charitable and other lawful purposes and for use as cemeteries, and generally to do anything incident to or necessary for trade upon the same terms as nationals of the State of residence in so far as may be permitted by local law and on the same terms as the nationals of the most favoured nation.

They shall not be compelled, under any pretext whatsoever, to pay any internal charges or taxes other or higher than those that are or may be paid by nationals of the State of residence.

The nationals of each of the High Contracting Parties shall receive, in the territories of the other, the most constant protection and security for their persons and property and shall enjoy in this respect the same rights and privileges as are or may be granted to nationals of the State of residence on their submitting themselves to the conditions imposed upon nationals of the State of residence.

They shall, however, be exempt in the territories of the other from compulsory military service either on land, on sea, or in the air, in the regular forces, or in the national guard, or in the militia; from all contributions in money or in kind, imposed in lieu of personal military service, and from all forced loans or military contributions. They shall not be subjected, in time of peace or in time of war, to military requisitions except as imposed upon nationals, and they shall reciprocally be entitled to compensation payable to nationals by the laws in force in their respective countries. With regard to the foregoing provisions, the nationals of each of the High Contracting Parties shall not be treated in the territories of the other less favourably than the nationals of the most favoured nation.

The subjects of each of the High Contracting Parties shall enjoy in the whole extent of the territory of the other Party entire liberty of conscience. They may there build and maintain churches, engage in the private or public exercise of their worship, build and keep up cemeteries, according to their religious customs, and also establish educational, religious and charitable institutions and hospitals, always conforming to the laws, ordinances and regulations of the country.

The subjects of each of the High Contracting Parties upon conforming themselves to the law of the country may, throughout the whole extent of the territory of the other, exercise their professions and permitted callings, engage in commerce or industry, and carry on trade, wholesale or retail, in all products and goods of lawful commerce, either in person or by representative, individually or in association with foreign or native subjects or citizens; and they may there take into their service in all forms ef employment such persons as they choose. They may there within the conditions fixed by local legislation, acquire, hold title to, possess, occupy, sell, transmit by inheritance, will, gift or any other manner, and lease or rent all immovable property, either land or buildings, used for purposes of dwelling or for any commercial, industrial, agricultural or other lawful purpose, under reserve of the provisions enacted in the interest of national security by the laws of the country. They may there acquire, possess and transmit by inheritance, will, gift or by any other method goods, personal effects and movables of every kind.

Art. 2.

The dwellings, warehouses, manufactories and shops and all other property of the nationals of each of the High Contracting Parties in the territories of the other, and all premises appertaining thereto used for purposes of residence or commerce, shall be respected. It shall not be allowable to proceed to make a domiciliary visit to, or a search of, any such buildings and premises, or to examine or inspect books, papers, or accounts, except under the conditions and with the forms prescribed by the laws, ordinances and regulations for nationals of the State of residence.

Art. 3.

The nationals of each of the High Contracting Parties shall have liberty freely to come with their ships and cargoes to all places, ports and rivers in the territories of the other which are or may be opened to foreign commerce and navigation, subject always to the laws of the country to which they thus come.

Neither High Contracting Party shall establish or maintain prohibitions or restrictions on imports from or exports to the territories of the other Party which are not applied to the import and export of any like article originating in or destined for any other country. Any withdrawal of an import or export prohibition or restriction which is granted even temporarily by one of the High Contracting Parties in favour of the articles of a third country shall be applied immediately and unconditionally to like articles originating in or destined for the territories of the other Party. In the event of rations or quotas or any form of quantitative limitation being established for the importation or exportation of articles restricted, each of the High Contracting Parties agrees to grant for the importation from or exportation to the territories of the other Party an equitable share in the allocation of the quantity of restricted goods which may be authorized for importation or exportation.

Nothing in this Treaty shall be construed to restrict the right of either High Contracting Party to impose, on such terms as it may see fit, subject to the principle of non-discriminatory treatment:

(1) Prohibitions, restrictions or regulations for the enforcement of police or revenue laws, including laws prohibiting or restricting the importation, exportation, or sale of alcohol or alcoholic beverages or of opium, the coca leaf, their derivatives, and other narcotic drugs, as well as other laws imposed upon articles the internal production, consumption, sale or transport of which is or may be forbidden or restricted by the national law;

(2) Prohibitions or restrictions on the trade or traffic in arms and munitions of war, and in exceptional circumstances other materials needed in war, it being agreed in this regard that either High Contracting Party may, in the event of its being engaged in war, enforce such import or export restrictions as may be required by the national interest;

(3) Prohibitions or restrictions necessary for the protection of national or public security or health, or for the protection of animal or plant life against disease, harmful pests or extinction;

(4) Prohibitions or restrictions upon articles which, as regards production or trade, are or may hereafter be subject within the country to a monopoly exercised by or under the control of the State.

Art. 4.

The nationals of each of the High Contracting Parties shall have free access to the Courts of Justice of the other in pursuit and defence of their rights; they shall be at liberty, equally with nationals of the State of residence, and with the nationals of the most favoured nation, to choose and employ lawyers, advocates and representatives to pursue and defend their rights before such Courts.

There shall be no conditions or requirements imposed upon the nationals of either of the High Contracting Parties in connection whith such access to the Courts of Justice of the other, which do not apply to nationals of the State of residence or to the nationals of the most favoured nation.

Art. 5.

Limited liability and other companies, partnerships and associations, already or hereafter to be organized in accordance with the laws of either High Contracting Party, are authorized in the territories of the other, to exercise their rights and appear in the Courts either as plaintiffs or defendants, subject to the laws of such other Party.

Subject to reciprocity, there shall be no conditions or requirements imposed upon corporations, companies, partnerships and associations organized in accordance with the laws of either High Contracting Party in connection with such access to the Courts of Justice of the other which do not apply to such native corporations, companies, partnerships and associations or those of the most favoured nation.

Furthermore the corporations, companies, partnerships and associations above mentioned shall, in conformity with the provisions of law in force in the country, have the right to acquire, possess and dispose of every kind of movable property. As regards the acquisition, possession and disposition of immovable property, as well as the right to engage in the various kinds of commerce and industry, the abovementioned corporations, companies, partnerships and associations, being nationals of each of the High Contracting Parties, shall enjoy in the territories of the other Party, on condition of reciprocity, the treatment generally accorded by the local laws to similar foreign companies. It is understood that the corporations, companies, partnerships and associations in question shall be able freely to carry on their activities subject to the observance of the regulations of public order.

Art. 6.

The nationals of each of the High Contracting Parties shall enjoy in the territories of the other a perfect equality of treatment with nationals of the State of residence, in all that relates to transit duties, warehousing, facilities, the examination and appraisement of merchandise and drawbacks.

Art. 7.

In regard to duties of tonnage, harbour, pilotage, lighthouse, quarantine or other similar or corresponding duties of whatever nature, or under whatever denomination levied in the name or for the profit of the Governement, public functionnaries, private individuals, corporations or establischments of any kind, the High Contracting Parties shall reciprocally apply the provisions ef the Convention and Statute on the International Régime of Maritime Ports, signed at Geneva on December 9, 1923.

Art. 8.

It is agreed that the Customs tariffs applicable to goods the produce or manufactures of one of the States imported into the territories of the other, shall be regulated by the internal legislation of the country of importation.

Each of High Contracting Parties binds itself, in all that pertains to the amount and collection of duties on imports and exports of every kind, to grant to the nationals, vessels or goods of the other the advantage of every favour, privilege or immunity which it accords or may hereafter accord to the nationals, vessels or goods of any other State, regardless whether such other State shall have been accorded such treatment gratuitously or in return for reciprocal compensatory treatment.

Art. 9.

The nationals of each of the High Contracting Parties shall have in the territories of the other the same rights as nationals of that High Contracting Party in regard to patents for inventions, trade-marks, trade-names, designs and copyright in literary and artistic works, upon fulfiment of the formalities prescribed by law.

Art. 10.

Goods of all kinds, from whatever port or place they may arrive, whose importation, exportation, transit or warehousing may take place in the territory of one of the High Contracting Parties if they are carried by national vessels, may equally be imported, exported, passed in transit, or warehoused when they are carried by vessels of the other High Contracting Party.

In such cases, the goods shall enjoy the same privileges and shall not be subjected to any other or higher duties or charges or to any other restrictions than those imposed on similar goods carried by national vessels.

This provision is also applicable to passengers landing from vessels coming from abroad or embarked on vessels proceeding to a foreign country. In the latter case the vessels are to comply with the provisions which are or may be in force for passenger ships in the territory of the High Contracting Party where the port of departure is situated.

Art. 11.

In all that regards the entrance, clearance, stationing, loading and unloading of vessels in ports, roadsteads, harbours, docks, wharfs or rivers of the High Contracting Parties, every privilege or facility granted by one of the High Contracting Parties to national vessels shall be extended immediately and unconditionally to the vessels of the other High Contracting Party.

Art. 12.

Any ship of war or merchant vessel of either of the High Contracting Parties which may be compelled by stress of weather, or by reason of any other distress to take shelter in a port of the other, shall be at liberty to refit therein, to procure all necessary supplies, and put to sea again, without paying any dues other than such as would be payable by national vessels. In case, however, the master of a merchant vessel should be under the necessity of disposing of a part of his cargo in order to defray the expenses, he shall be bound to conform to the regulations and tariffs of the place to which he may have come.

If any ship of war or merchant vessel of one of the High Contracting Parties should be wrecked or suffer loss or other damage on the coasts or the territories of the other the local authorities shall give prompt notice of the occurrence to the Consular Officer residing in the district or to the nearest Consular Officer of the other Party.

In the absence and until the arrival of the Consular Officer or of the person who shall be entrusted by him, the local authorities shall take the necessary measures for the protection of the persons and for the conservation of the objects which shall have been saved from the wreck or stranding.

Moreover, the vessel, the parts and remnants thereof and all appurtenances belonging thereto, the papers of the vessel found on board as well a the goods and merchandise and other objects saved therefrom including those which, cast into the sea, may have been recovered, or the proceeds thereof, if sold, shall be given up to the respective owners, on their request or on the request of their duly authorized agents.

If such owners or authorized agents are not on the spot, the vessel, its parts and whatever else is mentioned above, in so far as they are the property of a national of the other High Contracting Party, shall be delivered to the Consular Officer of such High Contracting Party in whose district the wreck or stranding occurred. The aforesaid delivery, however, must be claimer within the period fixed by the laws of the State in which the wreck or stranding occurred.

In all such cases, only the expenses incurred in the salvage and preservation shall be payable or, in general, the same duties which would have been payable, in similar case, by a national vessel.

The merchandise saved shall not be subjected to the payment of any Customs duty unless cleared for internal consumption.

Art. 13.

The vessels of war of each of the High Contracting Parties may enter, remain and make repairs in those ports and places of the other to which the vessels of war of other nations are accorded acces; they shall submit to the same regulations and enjoy the same honours, advantages, privileges and exemptions as are now, or may hereafter be, conceded to the vessels of war of any other nation.

Art. 14.

The Consular Officers of each of the High Contracting Parties residing in the territories of the other shall receive from the local authorities such assistance as can by law be given to them for the recovery of deserters from the vessels of the former Party, provided that this stipulation shall not apply to nationals of the High Contracting Party from whose local authorities assistance is requested.

Art. 15.

Each of the High Contracting Parties may appoint Consuls General, Consuls, Vice-Consuls and other Consular Officers or Agents to reside in the towns and ports of the territories of the other where similar officers of other Powers are permittend to reside.

Such Consular Officers and Agents, however, shall not enter upon their functions until they shall have been approved and admitted by the Government to which they are sent.

They shall be entitled on condition of reciprocity to exercise all the powers and enjoy all the honours, privileges, exemptions and immunities of every kind which are, or may be, accorded to Consular Officers of the most favoured nation.

Art. 16.

In case of the death of a national of one of the High Contracting Parties in the territories of the other without having in the country of his decease any known heirs or testamentary executors by him appointed, the competent local authorities shall at once inform the nearest Consular Officer of the nation to which the deceased belonged, in order that necessary information may be immediately forwarded to parties interested.

In case of the death of a national of one of the High Contracting Parties in the territories of the other, without leaving at the place of his decease any person entitled by the laws of his country to take charge of and administer the estate, the competent Consular Officer of the State to which the deceased belonged shall, upon fulfilment of the necessary formalities, be empowered to take custody of and administer the estate in the manner and under the limitations prescribed by the laws of the country in which the property of the deceased is situated.

The foregoing provision shall also apply in case of a national of one of the High Contracting Parties dying outside the territories of the other, but possessing property therein, without leaving any person there entitled to take charge of and administer the estate.

Art. 17.

It is understood by the High Contracting Parties that the stipulations contained in this Treaty do not in any way affect, supersede, or modify any of the laws, ordinances and regulations with regard to trade, naturalization, immigration, police and public security which are in force or which may be enacted in either of the two countries.

Art. 18.

Italian and Siamese ships may proceed from a port of one of the High Contracting Parties to one or more ports of the same Party, either to load their cargoes in whole or in part for a foreign destination, or to discharge their cargoes in whole or in part, brought from abroad.

The said ships, upon conforming to the laws and regulations of the respective countries, may keep on board that part of their cargo coming from abroad which is bound for another port either of the same country or another, and may re-export it without being compelled to pay for the said part of their cargo any Customs duty save the charges for safe-keeping, it being understood, however, that the latter charges shall not be higher than those exacted under similar circumstances from national ships.

Art. 19.

National treatment or most-favoured-nation treatment with respect to ships shall not be applicable:

1. To the coasting trade, which will continue to be regulated by the laws which are or may be in force in each of the High Contracting Parties;
2. To subsidies which are or may be given to the national merchant marine;
3. To the exercise of fisheries in the territorial waters of the High Controcting Parties, nor to the exercise of maritime service in ports, bays and shores. The maritime service embraces towing, assistance and salvage of life, ships and cargoes.

Art. 20.

The nationality of ships shall be determined in accordance with the laws of the country to which the ship belongs by means of the documents and certificates issued by the competent authorities and carried on board. Except in the event of a judicial sale, the ships of the High Contracting Parties shall not change their nationality unless the seller has previously obtained the necessary permit for the transfer of flag issued by the competent authority of the State to which the ship belongs.

The tonnage certificates delivered by one ot the High Contracting Parties shall be also of avail in the territory of the other in order to determine the vessel's capacity without it being necessary to proceed to the remeasurement of the registered tonnage.

Art. 21.

The provisions of the present Treaty as regards the most-favoured-nation treatment do not apply to:

1. Favours granted or to be granted hereafter to an adjoining State to facilitate frontier traffic;
2. Favours granted or to be granted hereafter to a third State in virtue of a Customs Union;
3. Favours contractually granted or to be granted to a third State for the avoidance of double taxation or the mutual protection of revenue;
4. Favours granted or to be granted hereafter to an adjoining State with regard to the navigation on or use of boundary waterways not navigable from the sea;
5. Favours granted or to be granted to the territories submitted to the sovereignty or authority of each High Contracting Party.

Art. 22.

The High Contracting Parties agree that any dispute that may arise between them as to the proper interpretation or application of any of the provisions of the present Treaty shall, at the request of either Party, be referred to arbitration, and both Parties hereby undertake to accept as binding the arbitral award.

The Court of Arbitration to wich disputes shall be referred shall be the Permanent Court of Arbitration at The Hague, unless in any particular case the High Contracting Parties agree otherwise.

Art. 23.

The present Treaty shall, from the date of its coming into force be substituted for the Treaty of Friendship, Commerce and Navigation between Italy and Siam signed at Rome on the 9th May, 1926, and from this date the said Treaty of 1926 and all arrangements and agreements subsidiary there to concluded or existing between the High Contracting Parties shall cease to be binding.

Art. 24.

This Treaty shall be ratified, and the ratifications there of shall be exchanged at Bangkok as soon as possible, and the said Treaty shall come into force on the date of the exchange of ratifications.

The present Treaty shall remain in force for 5 years from the date on which it comes into effect.

In case neither of the High Contracting Parties should have notified 12 months before the expiration of the said 5 years the intention of terminating it, it shall remain binding until the expiration of one year from the day on which either of the High Contracting Parties shall have denounced it.

It is clearly understood, however, that such denunciation shall not have the effect of reviving any of the Treaties, Conventions, Arrangements, or Agreements abrogated by the present Treaty.

In witness where of the undersigned Plenipotentiaries have here to signed their names and affixed their seals.

Done in duplicate, in the English language, at Bangkok, this third day of December in the nineteen hundred and thirty-seventh year of the Christian Era, corresponding to the third day of the ninth month in the two thousand four hundred and eightieth year of the Buddist Era.

(*L. S.*) CARLO UMILTÀ.

(*L. S.*) LUANG PRADIST MANUDHARM.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Final Protocol.

At the moment of proceeding this day to the signature of the Treaty of Friendship, Commerce and Navigation between Italy and Siam, the Plenipotentiaries of the two High Contracting Parties have agreed as follows:

It is understood that in all matters for which national treatment is provided in this Treaty, the subjects and vessels of either High Contracting Party shall not be treated less favourably than the subjects or citizens and vessels on any other country.

In witness where of the undersigned Plenipotentiaires have here to signed their names and affixed their seals.

Done in duplicate, in the English language, at Bangkok, this third day of December in the nineteen hundred and thirty-seventh year of the Cristian Era, corresponding to the third day of the ninth month in the two thousand four hundred and eightieth year of the Buddhist Era.

(*L. S.*) CARLO UMILTÀ.

(*L. S.*) LUANG PRADIST MANUDHARM.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Il Ministro d'Italia in Bangkok al Ministro degli affari esteri del Siam.

Bangkok, 3rd December 1937-XVI.

Monsieur le Ministre,

His Majesty's Government have had under sympathetic consideration the request of the Siamese Government that they should abandon forthwith the right which is secured to the Kingdom of Italy by Article 2 of the Protocol annexed to the Treaty between Italy and Siam, signed at Rome on the 9th May 1926, to evoke from the Siamese Courts cases in which an Italian subject, corporation, company or association is defendant or accused.

2. I now have the honour, upon instructions from my Government to inform you that His Majesty's Government, are prepared to accede to the request of the Siamese Government. They accordingly renounce the said right, with effect from this date, on the understanding that within twelve months from the date of the present note the Siamese Government will submit to the Assembly of the People's Representatives an Act on the Conflict of Laws embodying the normal principles of private international law (including especially the law of nationality in matters of personal status); and that pending the promulgation of such an Act, the Siamese Courts will continue to apply these principles in all cases concerning Italian subjects.

3. It is understood that the provisions of Article 3 of the above-mentioned Protocol will also cease to be binding as from the date of the present note.

I avail myself of this opportunity, Monsieur le Ministre, to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

CARLO UMILTÀ.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Il Ministro degli affari esteri del Siam al Ministro d'Italia in Bangkok.

Bangkok, 3rd December 1937.

Monsieur le Ministre,

I have the honour to acknowledge the receipt of your note of today's date regarding the abandonment of the right of evocation. In reply, I have the honour to inform you that the Siamese Government will submit to the Assembly of the People's Representatives within twelve months from this date, an Act on the Conflict of Laws embodying the normal principles of private international law (including especially the law of nationality in matters of personal status).

2. I have the honour to add that in the meantime, that is to say, as from this date and pending the promulgation of the Act on the Conflict of Laws, the Siamese Courts will continue to apply those principles, as heretofore, in all cases concerning Italian subjects.

3. It is understood that the provisions of Article 3 of the Jurisdiction Protocol annexed to the Treaty between Siam and Italy, signed at Rome on the 9th May, 1926, will also cease to be binding as from the date of the presente note.

I avail myself of this opportunity, Monsieur le Ministre, to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

(Signed) LUANG PRADIST MANUDHARM.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

(Traduzione)

Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione fra l'Italia ed il Siam.

S. M. il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia, e *S. M. il Re del Siam,* nell'intento di consolidare le relazioni di amicizia e di cordialità che felicemente esistono tra i due Paesi ed essendo persuasi che tale scopo si potrà meglio raggiungere col rivedere i trattati ora esistenti tra i due Stati, hanno deciso di fare tale revisione dei trattati basandola su principi di reciprocità, equità e di benefici reciproci, e a tal uopo hanno nominato a loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Gr. uff. dott. Carlo Umiltà, Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso S. M. il Re del Siam;

Sua Maestà il Re del Siam:

Luang Pradist Manudharm (Pridi Banomyong), Ministro degli affari esteri;

i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, si sono accordati sui seguenti articoli:

Art. 1.

Tra il Regno d'Italia ed il Regno del Siam regnerà pace ininterrotta e amicizia perpetua.

Ai nazionali di ciascuna delle Alte Parti contraenti sarà permesso di entrare, viaggiare e risiedere nel territorio dell'Altra, esercitarvi i loro commerci o industrie, trafficare in ogni sorta di mercanzie di legittimo commercio, esercitare attività religiose, educative e filantropiche, possedere od affittare od occupare case, fabbriche, depositi e negozi, impiegare agenti a loro scelta, affittare terreni per ragioni di residenza, di commercio, di industria, di religione, di istruzione e di filantropia ed altre ragioni legittime e per uso di cimiteri, ed in generale fare qualsiasi cosa che abbia attinenza e che sia necessaria al commercio alle stesse condizioni dei nazionali dello Stato di residenza, per quanto sia permesso dalla legge locale e alle stesse condizioni dei nazionali della nazione più favorita.

Essi non saranno costretti sotto alcun pretesto a pagare qualsiasi imposta od altra tassa più elevata di quelle che sono o potranno essere pagate dai nazionali dello Stato di residenza.

I nazionali di ciascuna delle Alte Parti contraenti riceveranno nel territorio dell'altra la più costante protezione e sicurezza per le loro persone e proprietà e godranno a tale rispetto gli stessi diritti e privilegi che sono o possono essere concessi ai nazionali dello Stato di residenza, sottomettendo sè stessi alle condizioni imposte ai nazionali dello Stato di residenza.

Essi saranno comunque esentati nei territori dell'Altro dal servizio militare obbligatorio sia per terra che per mare o per aria, nelle forze regolari o nella guardia nazionale o nella Milizia, da qualsiasi contribuzione in moneta o in natura imposta in luogo di personale servizio militare o da tutti i prestiti forzosi o da contribuzioni militari. Essi non saranno sottomessi nè in tempo di pace nè in tempo di guerra a requisizioni militari eccettuate quelle imposte ai nazionali dalle leggi in vigore nei rispettivi Paesi. Per ciò che concerne le disposizioni precedenti, i nazionali di ciascuna delle Alte Parti contraenti non saranno trattati nei territori dell'Altra meno favorevolmente che i nazionali della nazione più favorita.

I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti godranno, in tutto il territorio dell'Altra, completa libertà di coscienza. Essi potranno costruire e possedere chiese, esercitare privatamente e pubblicamente il loro Culto; costruire e mantenere cimiteri, seguendo i loro costumi religiosi, come pure fondare istituzioni educative ed opere religiose, ospitaliere e di carità, conformandosi tuttavia alle leggi, ordinanze e regolamenti del Paese.

I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti potranno, in qualunque luogo del territorio dell'Altra, esercitare, in conformità delle leggi del Paese, la loro professione e tutti i mestieri leciti, darsi al commercio o all'industria, esercitare il traffico, tanto all'ingrosso quanto al minuto, di tutti i prodotti e articoli del commercio lecito sia in persona, sia per mezzo di rappresentanti, soli o in società con stranieri o nazionali; essi potranno prendere al loro servizio per qualsiasi impiego, quelle persone che loro converranno.

Essi potranno, alle condizioni fissate dalla legislazione locale, acquistare in piena proprietà, possedere, occupare, vendere o trasmettere per successione, testamento, donazione e per ogni qualsiasi altro titolo, prendere o cedere in affitto tutti gli immobili, costruiti o non, destinati ad abitazione o a qualsiasi uso lecito, commerciale, industriale, agricolo o di qualsiasi altra specie sotto riserva delle disposizioni stabilite nell'interesse della sicurezza nazionale dalle leggi del luogo.

Essi potranno ugualmente acquistare, possedere e trasmettere per successione, testamento, donazione o per qualsiasi altro titolo, beni e effetti mobili di ogni specie.

Art. 2.

Le abitazioni, i magazzini, le fabbriche e negozi e tutte le altre proprietà dei nazionali di ciascuna delle Alte Parti contraenti nei territori dell'altra e tutti gli edifici che appartengono alle medesime usati a scopi di residenza e di commercio, saranno rispettati. Non sarà permesso di procedere ad una visita domiciliare o ad una perquisizione di qualsiasi edificio ed abitazione o di esaminare od ispezionare libri, documenti o conti, eccettuato sotto le condizioni e con le formalità prescritte dalle leggi ordinanze e regolamenti per i nazionali dello Stato di residenza.

Art. 3.

Ai nazionali di ciascuna delle Alte Parti contraenti sarà permesso di venire liberamente con le loro navi e con i loro carichi a tutti i posti, porti e fiumi, nei territori dell'altra, che sono o possono essere aperti al commercio e alla navigazione stranieri, sottoposti sempre alle leggi del Paese nel quale in questo modo vengono.

Nessuna delle Alte Parti contraenti stabilirà o manterrà proibizioni o restrizioni su importazioni da o esportazioni a territori dell'altra Parte che non siano applicate all'importazione o all'esportazione di qualsiasi eguale prodotto originario o destinato a qualsiasi altro Paese. Qualsiasi sospensione di una proibizione o restrizione di importazione od esportazione che sia anche temporaneamente accordata da una delle Alte Parti contraenti in favore di un prodotto di un terzo Paese, dovrà essere immediatamente e incondizionatamente applicata ad eguali prodotti originati da o destinati ai territori dell'altra Parte. Nei casi in cui contingentamento e quote o qualsiasi altra forma di limitazioni quantitative siano stabilite per l'importazione o l'esportazione di prodotti « limitati », ciascuna delle Alte Parti contraenti consente di accordare per l'importazione da o l'esportazione a territori dell'altra Parte un'equa parte nella allocazione della quantità delle merci « limitate » che possa essere autorizzata per l'importazione o per l'esportazione.

Nulla nel presente trattato sarà concepito quale restrizione al diritto di ciascuna delle Alte Parti contraenti di imporre, nei termini che crederà atti e soggetti al principio del trattamento non discriminatorio:

1° Proibizioni, restrizioni o regolamenti per il rafforzamento delle leggi di polizia e fiscali, comprese le leggi che proibiscono e restringono l'importazione, l'esportazione e la vendita dell'*alcool* e delle bevande alcooliche e dell'oppio, delle foglie di coca e dei loro derivati e d'altre droghe narcotiche, come pure di altre leggi imposte su articoli di produzione interna la cui consumazione, vendita e trasporto sia o possa essere proibita o ristretta dalla legge nazionale;

2° Proibizioni e restrizioni sul commercio o traffico delle armi e delle munizioni da guerra e, in circostanze eccezionali, altri materiali necessari alla guerra, essendo convenuto a questo riguardo che ciascuna delle Alte Parti contraenti, qualora sia impegnata in guerra, possa mettere in atto quelle restrizioni sulle importazioni ed esportazioni che possono essere richieste nell'interesse nazionale;

3° Proibizioni o restrizioni necessarie per la protezione della sicurezza pubblica e nazionale o dell'igiene pubblica, o per la protezione della vita degli animali e delle piante contro le malattie pestilenziali o l'estinzione;

4° Proibizioni o restrizioni su prodotti che per riguardo alla produzione e al commercio sono e possono di poi venir soggetti nel Paese al monopolio esercitato da o sotto il controllo dello Stato.

Art. 4.

I nazionali di ciascuna delle Alte Parti contraenti, avranno libero accesso alle Corti di giustizia dell'altra Parte contraente per il perseguimento e la difesa dei loro diritti. Essi avranno libertà, al pari dei nazionali dello Stato di residenza e dei nazionali appartenenti alla nazione più favorita, di scegliere e impiegare legali, avvocati e procuratori per il perseguimento e la difesa di tali diritti dinanzi a tali Corti.

Non vi saranno condizioni speciali imposte ai nazionali di ciascuna delle Alte Parti contraenti relativamente a tale

accesso a tali Corti di giustizia dell'altra Parte che non siano applicabili ai nazionali del Paese di residenza o ai nazionali della nazione più favorita.

Art. 5.

Compagnie a responsabilità limitata od altre società ed associazioni già organizzate o da essere organizzate secondo le leggi di ciascuna delle Alte Parti contraenti sono autorizzate nei territori dell'Altra ad esercitare i loro diritti e comparire nelle Corti di giustizia sia come attrici che convenute, sottoposte alle leggi di tale Alta Parte contraente.

Sulla base della reciprocità non si imporranno speciali condizioni alle corporazioni, compagnie, società ed associazioni organizzate secondo le leggi di ciascuna delle Alte Parti contraenti per quanto riguarda tale accesso alle Corti di giustizia che non siano applicabili a tali corporazioni, compagnie, società, e associazioni indigene o a quelle della nazione più favorita.

Inoltre, le corporazioni, compagnie, società ed associazioni summenzionate, in conformità colle disposizioni di legge in forza del Paese, avranno il diritto di acquistare, possedere e disporre di qualsiasi specie di proprietà mobili. Per quanto riguarda l'acquisizione il possesso e la disposizione di proprietà mobili, come pure il diritto di impegnarsi nelle varie specie di commercio e di industria, le sopra menzionate corporazioni, compagnie, società ed associazioni nazionali di ciascuna delle Alte Parti contraenti godranno nei territori dell'Altra su condizione di reciprocità, il trattamento generalmente accordato dalle leggi locali ad analoghe compagnie straniere. E' inteso che le corporazioni, compagnie, società ed associazioni in questione potranno liberamente esercitare le loro attività sottoposte all'osservanza dei regolamenti di ordine pubblico.

Art. 6.

I nazionali di ciascuna delle Alte Parti contraenti godranno nei territori dell'altra perfetta uguaglianza di trattamento coi nazionali dello Stato di residenza per tutto ciò che concerne i diritti di transito, di magazzinaggio, facilitazioni, esame e stima delle merci e « drawbacks ».

Art. 7.

Per quanto riguarda i diritti di tonnellaggio, di porto, di pilotaggio, di faro, quarantena o altri simili o corrispondenti diritti di qualsiasi natura o sotto qualsiasi denominazione imposti in nome del Governo, pubblici funzionari, individui privati, corporazioni o stabilimenti di ogni specie, le Alte Parti contraenti applicheranno reciprocamente le disposizioni della Convenzione e Statuto sul regime internazionale dei porti marittimi, atti stipulati in Ginevra il 9 dicembre 1923.

Art. 8.

È convenuto che le tariffe doganali applicabili ai prodotti naturali o fabbricati di uno dei due Stati importati nel territorio dell'altro saranno regolate dalla legislazione interna del Paese di importazione.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si obbliga per tutto quanto concerne l'ammontare e l'incasso delle tariffe doganali e delle tasse sulle importazioni e le esportazioni di ogni genere, di accordare ai nazionali, navi o merci dell'Altra ogni favore, privilegio o immunità che essa accorda o potrà accordare ai nazionali, alle navi e alle merci di qualsiasi altro Stato senza riguardo se a tale altro Stato sarà stato accordato tale trattamento gratuitamente o in ritorno di un trattamento reciproco di compensazione.

Art. 9.

I nazionali di ciascuna delle Alte Parti contraenti avranno nei territori dell'Altra gli stessi diritti dei nazionali di quella Alta Parte contraente per quanto riguarda i brevetti di invenzione, i marchi di fabbrica e di commercio, i nomi commerciali, i disegni e i diritti di autore nelle opere letterarie ed artistiche, dopo aver compiuto le formalità prescritte dalla legge.

Art. 10.

Tutte le merci, qualunque ne sia la natura e la provenienza di cui l'importazione, l'esportazione, il transito o il deposito possano aver luogo nel territorio di una delle Alte Parti contraenti, se siano trasportate da navi nazionali, potranno egualmente esservi importate, esportate, passarvi in transito o esservi depositate se siano trasportate da navi dell'altra Parte.

In questi casi, le merci godranno degli stessi benefici e non saranno sottoposte ad altri o più elevati diritti o tasse, nè a altre o più forti restrizioni di quelle in vigore per eguali merci trasportate da navi nazionali.

Questa norma vale analogamente per i passeggeri che sbarcano da navi provenienti dall'estero, o che si imbarcano su navi in partenza per l'estero. In quest'ultimo caso, le navi devono corrispondere alle prescrizioni legislative che sono state o saranno emanate per le navi destinate al trasporto dei passeggeri, da quella delle Alte Parti contraenti, nel cui territorio si trovi il porto di partenza.

Art. 11.

Per quanto riguarda l'entrata, l'uscita, la permanenza, il carico e lo scarico delle navi nei porti, rade, bacini, docks, pontili o fiumi dei due Paesi, tutti i privilegi e le facilitazioni che siano accordate da una delle Alte Parti contraenti alle navi nazionali saranno estesi immediatamente e senza condizioni alle navi dell'altra Parte.

Art. 12.

Le navi da guerra o mercantili di una delle due Alte Parti contraenti che siano costrette per cattivo tempo o per ragioni di qualsiasi altro sinistro a rifugiarsi in un porto dell'altra Parte, saranno libere di provvedere alle proprie riparazioni nel posto stesso, di avvalersi di tutti i mezzi a ciò necessari e di riprendere il mare senza pagare alcun altro diritto oltre quelli che sarebbero dovuti dalle navi nazionali. Tuttavia, nel caso che il capitano di una nave mercantile sia costretto a disporre di una parte del suo carico per far fronte alle spese, egli sarà tenuto a ottemperare alle prescrizioni e alle tariffe in vigore nel luogo di approdo.

Qualora una nave da guerra o mercantile di una delle Alte Parti contraenti subisse naufragio, avaria o altro sinistro marittimo sulle coste o sui territori dell'altra Parte, le autorità locali daranno pronta notizia del fatto all'ufficiale consolare residente nel distretto o al più vicino ufficiale consolare dell'altra Parte.

In assenza e fino all'arrivo del funzionario consolare o della persona che sarà da lui delegata, le autorità locali prenderanno le misure necessarie per la protezione delle persone e per la conservazione degli oggetti che saranno stati salvati dal sinistro.

Inoltre, la nave, le sue parti e i relitti, i suoi strumenti ed ogni altra cosa di sua pertinenza, i documenti della nave trovati a bordo, come pure i beni e le merci ed altri oggetti che siano stati posti in salvo, compresi quelli che, get-

tati in mare, siano stati ricuperati, oppure, nel caso che siano stati venduti, il ricavato della vendita, saranno integralmente restituiti ai rispettivi proprietari su loro domanda o su domanda dei loro agenti a ciò debitamente autorizzati.

Nel caso che i detti proprietari e i loro agenti autorizzati non si trovino sul posto, la nave, le sue parti e quanto altro è sopra indicato, in quanto siano di proprietà di un suddito dell'altra Parte contraente, saranno dati in consegna all'autorità consolare di questa stessa Parte contraente nelle cui giurisdizioni è avvenuto il sinistro. La consegna però deve essere richiesta entro il termine stabilito dalle leggi dello Stato in cui verificò il sinistro.

In tutti i casi di cui sopra non si dovranno pagare che le spese di salvataggio, di conservazione, o, in generale, gli stessi diritti che sarebbero tenuti a pagare in simili casi le navi nazionali.

Le merci salvate non saranno inoltre soggette al pagamento di nessun diritto doganale a meno che esse non siano destinate al consumo interno.

Art. 13.

Le navi da guerra di ciascuna delle Alte Parti contraenti potranno entrare, rimanere e far riparazioni in quei porti o posti dell'altro nei quali le navi da guerra delle altre nazioni hanno il permesso di accedere, saranno sottoposti agli stessi regolamenti e godranno degli stessi onori, vantaggi, privilegi ed esenzioni che sono ora o potranno di poi venir concessi alle navi da guerra di qualsiasi altra nazione.

Art. 14.

Gli ufficiali consolari di una delle Alte Parti contraenti residenti nei territori dell'Altra riceveranno dalle autorità locali quella assistenza che può per legge essere loro data per la restituzione dei disertori delle navi dalla prima Parte contraente, purchè tale stipulazione non si applichi ai nazionali dell'altra Parte contraente dalle cui autorità locali si richiede l'assistenza.

Art. 15.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti può nominare consoli generali, consoli, vice-consoli ed altri ufficiali consolari od agenti che risiedano nelle città o nei porti dei territori dell'altra dove simili ufficiali di altre Potenze abbiano il permesso di risiedere.

Tali ufficiali o agenti consolari non entreranno comunque nelle loro funzioni finchè non siano stati approvati ed ammessi dal Governo presso il quale sono inviati.

Essi avranno diritto, su condizione di reciprocità, di esercitare tutti i poteri e godere di tutti gli onori, privilegi, esenzioni ed immunità di qualsiasi specie che sono o che possono essere accordati ad ufficiali consolari della nazione più favorita.

Art. 16.

In caso di morte di un nazionale di una delle Alte Parti contraenti nei territori dell'Altra, che non abbia nel Paese dove è morto nessun erede conosciuto od esecutori testamentari da esso nominati, le competenti locali autorità dovranno subito informare il più prossimo ufficiale consolare della Nazione a cui il morto apparteneva, affinchè le necessarie informazioni siano immediatamente inviate alle parti interessate.

In caso di morte di un nazionale di una delle Alte Parti contraenti nel territorio dell'Altra, senza che egli abbia lasciato nel luogo di decesso alcuna persona avente diritto secondo le leggi del suo Paese di prendere l'incarico di amministrare la successione, il competente ufficiale consolare dello Stato a cui il *de cujus* apparteneva, dopo aver espletate le necessarie formalità, avrà il potere di prendere in custodia e di amministrare la successione nei modi e con le limitazioni prescritte dalle leggi del Paese in cui la proprietà del defunto è situata.

La precedente disposizione sarà applicabile nel caso in cui un nazionale di una delle Alte Parti contraenti morirà fuori dei territori dell'Altra possedendovi delle proprietà, senza lasciarvi persona alcuna avente diritto di prendere carico e di amministrarne la successione.

Art. 17.

È inteso dalle Alte Parti contraenti che le disposizioni contenute nel presente trattato in nessun modo annullano sostituiscono o modificano nessuna delle leggi ordinanze e regolamenti relativi al commercio, alla naturalizzazione, alla immigrazione, alla sicurezza pubblica e di polizia che siano in vigore e che possano venire promulgate in uno dei due Paesi.

Art. 18.

Le navi italiane e siamesi potranno passare da un porto di una delle Alte Parti contraenti in uno o più porti della stessa Parte, sia per formare o completare il loro carico con destinazione all'estero, sia per scaricare tutto o parte del loro carico portato dall'estero.

Le dette navi potranno, conformandosi alle leggi e regolamenti degli Stati rispettivi, conservare a bordo la parte del loro carico proveniente dall'estero, destinata ad un altro porto sia dello stesso Paese, sia di un altro, e riesportarla, senza essere costretta a pagare, per quest'ultima parte del loro carico, alcun diritto di dogana, salvo quelli di sorveglianza, i quali, peraltro non potranno essere più alti di quelli percepiti, nelle stesse circostanze, dalle navi nazionali.

Art. 19.

Il trattamento delle navi nazionali o della nazione più favorita non si estende:

1° al cabotaggio, che resta regolato dalle leggi che sono o saranno in vigore in ciascuna delle Alte Parti contraenti;

2° agli incoraggiamenti accordati o che potranno essere accordati alla marina mercantile nazionale;

3° all'esercizio della pesca nelle acque territoriali delle Alte Parti contraenti nè all'esercizio del servizio marittimo dei porti, rade e spiaggie. Il servizio marittimo comprende l'esercizio del rimorchio, l'assistenza e il salvataggio delle persone, navi e carichi.

Art. 20.

La nazionalità delle navi sarà constatata secondo le leggi dello Stato, al quale la nave appartiene, a mezzo dei documenti e patenti che si trovano a bordo, rilasciati dalle autorità competenti e tenuti a bordo. Salvo il caso di vendita giudiziaria, le navi di ciascuna delle Alte Parti contraenti non potranno cambiare di nazionalità senza che il venditore abbia ottenuto, preventivamente, il permesso di dismissione della bandiera, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato, al quale la nave appartiene.

I certificati di stazza rilasciati da una delle Alte Parti contraenti saranno validi anche sul territorio dell'altra Parte per stabilire la capacità delle navi senza che sia necessario procedere alla revisione del tonnellaggio (*register tonnage*).

Art. 21.

Le disposizioni del presente Trattato per ciò che riguarda il trattamento della nazione più favorita, non si applicano alle:

1° facilitazioni concesse o da concedersi in seguito ad uno Stato confinante per facilitare il traffico di frontiera;

2° facilitazioni concesse o da concedersi in seguito ad un terzo Stato in virtù di una unione doganale;

3° facilitazioni concesse o che fossero concesse convenzionalmente ad un terzo Stato per impedire la tassazione doppia o per stabilire la mutua protezione in materia fiscale;

4° facilitazioni concesse o da concedersi ad uno Stato confinante circa la navigazione o l'uso dei corsi di acqua di confine non navigabili dal mare;

5° facilitazioni concesse o da concedersi ai territori soggetti alla sovranità o all'autorità di uno degli Stati contraenti.

Art. 22.

Le Alte Parti contraenti convengono che le controversie che possano sorgere fra loro sia sull'interpretazione, sia sull'applicazione delle clausole del presente Trattato, potranno, a richiesta di una delle Parti, essere sottoposte ad arbitrato, e le due Parti promettono di accettare la sentenza arbitrale.

La Corte di arbitrato alla quale le controversie saranno sottoposte sarà la Corte permanente di arbitrato dell'Aja, a meno che le Alte Parti contraenti non convengano altrimenti in casi particolari.

Art. 23.

Dalla data della sua entrata in vigore, il presente Trattato sostituirà il Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra il Siam e l'Italia, firmato a Roma il 9 maggio 1926, e a partire da questa data, il Trattato del 1926 e tutti gli accordi ed annessi complementari conclusi e esistenti tra le due Alte Parti contraenti cesseranno di avere effetto.

Art. 24.

Questo Trattato sarà ratificato e le ratifiche del medesimo saranno scambiate a Bangkok non appena possibile e il suddetto Trattato entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche.

Esso avrà la durata di 5 anni dalla data della sua entrata in vigore.

Nel caso in cui nessuna delle Alte Parti contraenti avrà notificato dodici mesi prima della scadenza dei suddetti cinque anni la sua intenzione di rescinderlo esso rimarrà in vigore fino al termine di un anno dal giorno in cui una delle Alte Parti contraenti lo avrà denunciato.

È chiaramente inteso, tuttavia, che tale denuncia non avrà per effetto di rimettere in vigore nessuno dei trattati delle convenzioni, degli accordi e delle stipulazioni abrogate col presente Trattato.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari hanno apposto i loro nomi ed affisso i loro sigilli.

Fatto in duplicato, nella lingua inglese, a Bangkok il giorno 3 mese di dicembre dell'anno mille novecento trentasette dell'Era Cristiana, corrispondente al giorno 3 del nono mese dell'anno duemila quattrocento ottanta dell'Era Buddista.

(*L. S.*) CARLO UMILTÀ

(*L. S.*) LUANG PRADIST MANUDHARM

Protocollo finale.

Al momento di procedere alla firma del Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione fra l'Italia e il Siam, i Plenipotenziari delle due Alte Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

È inteso che in ogni materia nella quale è stato deciso in questo Trattato il trattamento nazionale, i sudditi e le navi di ciascuna delle Alte Parti contraenti non saranno trattati meno favorevolmente dei sudditi o cittadini e navi di qualsiasi altro Paese.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato i loro nomi e apposto i propri sigilli.

Fatto in duplicato, nella lingua inglese, a Bangkok il giorno tre di dicembre dell'anno mille novecento trentasette dell'Era Cristiana, corrispondente al giorno tre dell'anno duemila quattrocento ottanta dell'Era Buddista.

(*L. S.*) CARLO UMILTÀ

(*L. S.*) LUANG PRADIST MANUDHARM

Il Ministro d'Italia in Bangkok al Ministro degli affari esteri del Siam.

Bangkok, 3 dicembre 1937.

Signor Ministro,

Il Governo di S. M. ha preso in benevola considerazione la richiesta del Governo siamese che, per l'avvenire, gli sia fatto rinunzia del diritto, assicurato al Regno d'Italia dall'art. 2 del Protocollo annesso al Trattato firmato in Roma, tra l'Italia e il Siam il 9 maggio 1926, di avocare dalle Corti di giustizia siamesi le vertenze di cui siano attori o convenuti, sudditi, corporazioni, compagnie o associazioni italiane.

2. Ho l'onore, d'informarLa in base alle istruzioni del mio Governo, che il Governo di S. M. è disposto ad accedere alla richiesta del Governo siamese. In conseguenza, esso rinunzia al diritto precitato con effetto a partire dalla data odierna, restando inteso che, nel termine di 12 mesi dalla data della presente nota, il Governo siamese sottometterà all'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo un atto sui conflitti di legge inspirato ai principî normalmente vigenti nel diritto privato internazionale (comprendendosi in esso specialmente la legge che regola la cittadinanza in materia di statuto personale); e che, in attesa della promulgazione di tale atto, le Corti di giustizia siamesi continueranno ad applicare tali principî in tutti i casi concernenti sudditi italiani.

3. Resta inteso che le disposizioni dell'art. 3 del Protocollo sopra citato cesseranno inoltre di aver vigore a partire dalla data della presente nota.

Colgo l'occasione, Signor Ministro, di rinnovare all'E. V. l'assicurazione della mia più alta considerazione.

CARLO UMILTÀ.

Il Ministro degli affari esteri del Siam al Ministro d'Italia in Bangkok.

Bangkok, 3 dicembre 1937.

Signor Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua Nota in data di oggi concernente l'abbandono del diritto di avocazione.

In risposta, ho l'onore di informarla che il Governo siamese sottometterà all'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo, entro 12 mesi che si ispirerà ai principî ordinari del

diritto internazionale privato (comprendendovi specialmente le leggi di nazionalità in materia di stato personale).

2. Ho l'onore di aggiungere che nel frattempo, cioè a partire dalla data odierna e fino alla promulgazione dell'Atto sui conflitti di leggi, le Corti di giustizia siamesi continueranno ad applicare i principî sopra esposti in tutti i casi concernenti sudditi italiani.

3. Resta inteso che le norme di cui all'art. 3 del Protocollo in materia giurisdizionale annesso al Trattato stipulato in Roma fra il Siam e l'Italia il 9 maggio 1926, cesseranno di avere efficacia giuridica dalla data della presente nota.

Colgo l'opportunità, signor Ministro, di rinnovare alla E. V. l'assicurazione della mia più alta considerazione.

LUANG PRADIST MANUDHARM.

REGIO DECRETO 24 marzo 1938-XVI, n. 460.

Aumento del contributo statale al Consorzio provinciale di rimboschimento della provincia di Alessandria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 10 gennaio 1929, n. 244, con cui veniva costituito tra lo Stato e la provincia di Alessandria, ai termini dell'art. 75 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 3267, un Consorzio allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel Regio decreto-legge suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella detta Provincia, con contributo annuo dello Stato di L. 25.000;

Visto il R. decreto 7 novembre 1935, n. 2041, con cui veniva ridotto a L. 16.500 il suddetto contributo annuo dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1936-XIV;

Vista la deliberazione 20 novembre 1937-XVI, del Rettorato dell'amministrazione provinciale di Alessandria, debitamente approvata dal Ministero dell'interno, con cui viene elevato a L. 20.000 il contributo annuo di quella Provincia, a decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo annuo dello Stato al Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Alessandria, istituito col Nostro decreto 10 gennaio 1929-VII, n. 244, è elevato a L. 20.000 (ventimila), a decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 9. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 marzo 1938-XVI, n. 461.

Rinnovazione del Consorzio provinciale di rimboschimento di La Spezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 4 dicembre 1927-VI, n. 2767, con cui veniva costituito, per la durata di un decennio, a decorrere dall'esercizio 1927-28, tra lo Stato e la provincia di La Spezia, ai termini dell'art. 75 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, un Consorzio allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel Regio decreto-legge suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella detta Provincia e veniva determinato in L. 5000 il contributo annuo dello Stato ed altrettanto a carico della provincia di La Spezia;

Vista la deliberazione 9 novembre 1937-XVI del Rettorato della provincia di La Spezia, con cui viene stabilito di aderire alla rinnovazione del Consorzio per un altro decennio, a decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI, fermo restando il contributo annuo di L. 5000;

Visto il decreto 31 dicembre 1937-XVI del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze, con cui viene approvata la suddetta deliberazione del Rettorato provinciale di La Spezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È rinnovato per dieci anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1937-38, il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di La Spezia, costituito col Nostro decreto 4 dicembre 1927, n. 2767, fermo restando il contributo annuo dello Stato in L. 5000 ed altrettanto a carico della provincia di La Spezia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 10. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1938-XVI, n. 462.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto catechistico « Don Vincenzo Minetti », in Genova.

N. 462. R. decreto 17 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto catechistico « Don Vincenzo Minetti » con sede in Genova, e viene approvato lo statuto del su indicato Istituto, in data 18 marzo 1937, composto di sette articoli.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI 3 maggio 1938-XVI.

Sostituzione del liquidatore unico e dei membri del Collegio sindacale della Società cooperativa agricola « Il Risorgimento Agricolo » di Castellammare del Golfo (Trapani).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 8 luglio 1934 la Società cooperativa agricola « Il Risorgimento agricolo » di Castellammare del Golfo (Trapani) veniva sciolta e messa in liquidazione;

Considerato che la suddetta liquidazione non si svolge con la necessaria regolarità e speditezza;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 27 del citato testo unico, alla sostituzione sia dei liquidatori sia dei componenti il Collegio sindacale della predetta cooperativa;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

L'avv. Andrea D'Anna di Gaetano è nominato liquidatore unico della Società cooperativa agricola « Il Risorgimento Agricolo » di Castellammare del Golfo (Trapani) ed i signori cav. Giacomo Borrusso Bologna fu Vito, dott. Leonardo Vasile fu Leonardo e Pietro Como fu Luca, sono nominati membri del Collegio sindacale della Cooperativa stessa, con i poteri e le attribuzioni previsti dal capo IV del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, in sostituzione rispettivamente dei liquidatori e dei sindaci attualmente in carica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 maggio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1636)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI 3 maggio 1938-XVI.

Sostituzione del liquidatore e dei membri del Collegio sindacale della Cassa rurale cattolica di Caccuri (Catanzaro).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci del gennaio 1933 la Cassa rurale cattolica di Caccuri (Catanzaro) veniva sciolta e messa in liquidazione;

Considerato che la suddetta liquidazione non si svolge con la necessaria speditezza;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 27 del citato testo unico, alla sostituzione sia del liquidatore sia dei componenti il Collegio sindacale della predetta Cassa rurale;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Comitangelo fu Salvatore è nominato liquidatore della Cassa rurale cattolica di Caccuri (Catanzaro) ed i sigg. cav. Raffaele Ambrosio fu Domenico, Giuseppe Gigliotti fu Antonio e Vincenzo Fazio fu Filomeno, sono nominati membri del Collegio sindacale della Cassa stessa in sostituzione rispettivamente del liquidatore e dei sindaci attualmente in carica, con i poteri e le attribuzioni previste nel capo IV del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 maggio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1637)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1938-XVI.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Udine;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Mortegliano (Udine), dell'estensione di ettari 600 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, dalla strada S. Maria Sclaunicco - Pozzuolo del Friuli;

ad est, dalla strada Pozzuolo-Mortegliano;

a sud, dall'abitato di Mortegliano;

ad ovest, dalla strada Mortegliano - S. Maria di Sclaunicco.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1595)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1938-XVI.
Ordinanza di Sanità marittima per le provenienze da Port Elizabeth.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la notificazione dell'Ufficio internazionale d'igiene pubblica circa l'esistenza di casi di peste a Port Elizabeth (Unione Sud Africana);
Vista la Convenzione sanitaria internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926 alla quale è stata data esecuzione nel Regno e nelle Colonie con il R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Ordina:

Le provenienze da Port Elizabeth sono sottoposte alle misure contro la peste prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930.
Le LL. EE. i Prefetti delle Provincie marittime, nonchè le Capitanerie e Uffici di porto del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1650)

DECRETO MINISTERIALE 8 dicembre 1937-XVI.
Disposizioni complementari uniformi della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.), del 23 novembre 1933.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 3 della legge 11 aprile 1935-XIII, n. 1588, con la quale vengono approvate la Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.) e la Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.), del 23 novembre 1933;
Viste le decisioni prese dal Comitato internazionale dei trasporti per ferrovia nella Conferenza di Rapallo del 30 giugno 1937;
Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Sono approvate le seguenti disposizioni complementari uniformi della « Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.) » del 23 novembre 1933:

All'art. 22.

Nuova disposizione complementare uniforme n. 3.

« 3. L'eventuale percezione di una tassa per l'esecuzione di modificazioni al contratto di trasporto e l'ammontare di essa sono regolati dalla tariffa internazionale o dalla tariffa interna applicata dalla stazione mittente al primitivo trasporto. Se la tariffa predetta prevede una tassa, questa deve essere pagata dallo speditore alla stazione mittente al momento della consegna della domanda di modificazione al contratto di trasporto ».

All'art. 24.

Nuova disposizione complementare uniforme n. 3.

« 3. L'eventuale percezione di una tassa per l'esecuzione delle istruzioni in caso di impedimento alla riconsegna e l'ammontare di essa sono regolati dalla tariffa internazionale o dalla tariffa interna applicata dalla stazione mittente al primitivo trasporto. Se la tariffa predetta prevede una tassa, questa deve essere pagata dallo speditore alla stazione mittente al momento della consegna delle istruzioni.
« Tuttavia, quando lo speditore, in conformità della disposizione complementare uniforme 2, trasmette le sue istruzioni direttamente alla stazione destinataria e quando una tassa è prevista dalla tariffa internazionale o dalla tariffa interna in base alla quale il primitivo trasporto è stato tassato fino alla detta stazione, questa tassa è messa a carico della merce. La stessa regola è applicabile nel caso in cui lo speditore, in conformità dell'art. 24, paragrafo 1, quarto alinea, abbia domandato nella lettera di vettura che, verificandosi un impedimento alla riconsegna, la merce gli sia rinviata d'ufficio ».
Le sopra riportate disposizioni complementari uniformi entreranno in vigore insieme con la Convenzione internazionale alla quale si riferiscono.

Roma, addì 8 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

(1651)

AVVISO DI RETTIFICA.

Nel R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* di lunedì 18 aprile 1938, n. 89, all'art. 7 comma 2°, lettera *a)* linea 18, ove è detto: « ... non inferiore a 100 cavalli asse, ecc... » deve leggersi: « ... non inferiore a 400 cavalli asse, ecc... »; e all'art. 10, comma 3°, linea 24, ove è detto: « ... quando, però, essi ecc.... » deve leggersi: « ... quando, però, esse ecc.... ».

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che in data 10 maggio 1938-XVI, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 336, riguardante l'autorizzazione di un concorso interno a posti di guardamerci tra il personale dei gradi 13°, 14° e 15° delle Ferrovie dello Stato.

(1652)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Ruoli di anzianità.

Agli effetti ed ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha provveduto alla pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità dei propri impiegati secondo la situazione al 1° gennaio 1938-XVI.

Roma, addì 4 maggio 1938 - Anno XVI

(1654)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di quietanza di versamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 72.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 7628 (serie II) dell'importo di L. 1800 (milleottocento), rilasciata l'11 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Pozzuoli (Napoli) pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta Graziano Evangelina fu Raffaele e Scotto di Vettimo Antonio fu Michele, sull'art. 467 del ruolo fabbricati del predetto Comune con delega a Graziano Evangelina fu Raffaele per il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 25 febbraio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(812)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza di versamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 76.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 573168 dell'importo di L. 4035 (quattromilatrentacinque) rilasciata dall'esattoria consorziale di Bologna il 12 marzo 1937 per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% (immobiliare), dovuta dalla ditta « Guidi Elisa ved. Bagnoli fu Cesare » sull'art. 4331 fabbricati del predetto Comune, con delega ad essa Guidi per il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa amministrazione rilascerà alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Bologna l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 25 febbraio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(877)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di quietanza di versamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 77.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 93469 (serie II) dell'importo di L. 350, rilasciata il 30 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Castagneto Carducci (Livorno) per versamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al prestito redimibile 5 % (immobiliare) dovuta dalla ditta « Bussotti Antonio fu Domenico » sull'art. 41 del ruolo fabbricati del predetto Comune, con delega allo stesso Bussotti per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Livorno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 25 febbraio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(827)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Perugia.

Si comunica che con Regio decreto in data 3 marzo c. a. (registrato alla Corte dei conti addì 23 marzo c. a., registro n. 4 Interno, foglio n. 198) il sig. dott. Ferdinando Pacchierotti è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Perugia pel triennio in corso 1938-40 in sostituzione del sig. prof. dott. Alessandro Vivenza.

(1616)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Radein ».

Con decreto Ministeriale n. 205 del 20 dicembre 1937-XVI la ditta Badenska Idraviligu Slatina è stata autorizzata a mettere in libera vendita ad uso di bibita sotto il nome di « Radein » l'acqua minerale naturale estera che sgorga dalla sorgente omonima in Slatina Radenci (Jugoslavia) e di cui la Ditta Zahn (Trieste) è rappresentante in Italia e Colonie.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie da mezzo litro, un litro e un litro e 4/10, chiuse con tappi corona quelle di mezzo litro, e tappi di sughero coperti con capsule di stagnola quelle di capacità superiore.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette su carta bianca nelle quali è delimitato mediante un triplice contorno lineare verde scuro, bianco e verde chiaro, uno spazio rettangolare diviso nel senso dell'altezza in tre riquadri.

In quello di sinistra sono riportati i risultati della analisi batteriologica e alcune notizie sulle proprietà terapeutiche dell'acqua, e in quello di destra i risultati dell'analisi chimica. Il riquadro centrale è inserito su fondo verde nel cui centro sono riprodotti tre cuori in colore rosso, e la riproduzione di alcune medaglie e dello stemma pontificio.

In detto riquadro dall'alto al basso sono riportate le seguenti diciture: « Slatina Radenci Banovina della Dreva Jugoslavia, sorgenti medicinali e bagni minerali naturali » in caratteri rossi.

Al centro in grossi caratteri bianchi: « Radein Fonte medicinale naturale » e più in basso ancora « Fornitori di Sua Santità » in caratteri verdi.

In alto fuori quadro, in caratteri rossi, sono riportati gli estremi del presente decreto di autorizzazione per la libera vendita e in basso il nominativo della ditta rappresentante generale e depositaria.

Il tutto conforme all'esemplare alligato al decreto.

(1617)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 4

dal 16 al 28 febbraio 1938-XVI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Asti	Galliano	B	—	1
Id.	Mombercelli	B	—	1
Id.	Villanova	B	—	1
Bari	Andria	B O C	—	1
Belluno	Belluno	B	—	1
Campobasso	Ciorlano	B	1	—
Chieti	Furci	B	—	1
Cremona	Castelvisconti	B	—	1
Id.	Corte de' Cortesi	B	—	1
Id.	San Daniele Po	B	—	1
Firenze	Cerreto Guidi	B	—	1
Foggia	Varano	C	1	—
Frosinone	Alatri	B	—	1
Id.	Settefrati	B	—	1
Genova	Genova	B	—	1
Matera	Genzano Lucanio	O	1	—
Modena	Soliera	B	—	1
Perugia	Montefalco	B	—	1
Pola	Lanischie	B	—	1
Roma	Monteflavio	B	1	—
Id.	Tivoli	B	2	—
Rovigo	Pincara	B	1	—
Torino	Poirino	B	—	1
Treviso	Ponte di Piave	B	1	—
Trieste	San Darligo della Valle	B	—	1
Varese	Cadrezzate	B	—	1
Vicenza	Agugliaro	B	—	1
			—	20
	Carbonchio sintomatico.			
Cosenza	Corigliano Calabro	B	—	1
			—	1
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	4	2
Id.	Boscomarengo	B	1	—
Id.	Carezzano	B	—	2
Id.	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Camalero	B	1	—
Id.	Ciarole	B	6	1
Id.	Masio	B	1	—
Id.	Quargnento	B	1	—
Id.	Valmacca	B	1	—
Id.	Villadeati	B	—	1
Asti	Asti	B	3	—
Id.	Antignano	B	—	3
Id.	Calosso	B	1	—
Id.	Montemagno	B	1	—
Id.	S. Marzano Moasca	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Asti	San Paolo Salbrito	B	—	3
Id.	San Martino Alfieri	B	—	1
Bergamo	Antegnate	B	1	—
Id.	Arzago d'Adda	B	—	4
Id.	Calvenzano	B	—	1
Id.	Casirate d'Adda	B	4	5
Id.	Castel Rozzone	B	1	—
Id.	Dalmine	B	—	1
Id.	Pumenengo	B	—	1
Id.	Treviglio	B	4	4
Bologna	Monzano	B	1	—
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	1	—
Id.	Bologna	B	1	—
Id.	San Giovanni Persiceto	B	1	—
Id.	Casalecchio di Reno	B	—	3
Id.	Budrio	B	—	1
Brescia	Castenedolo	B	1	—
Id.	Vezza d'Oglio	B	—	1
Como	Albate	B	—	1
Id.	Bulciago	B	1	—
Id.	Carimate	B	—	1
Id.	Como	B	—	1
Id.	Lomazzo	B	2	—
Id.	Nibionno	B	—	1
Id.	Tavernerio	B	—	1
Cremona	Casaletto di Sopra	B	1	—
Id.	Credera Rubbiano	B	—	1
Id.	Pandino	B	—	1
Id.	Pessina Cremonese	B	1	—
Id.	Rivolta d'Adda	B	—	1
Id.	Spino d'Adda	B	1	—
Cuneo	Bagnolo Piemonte	B	1	—
Id.	Busca	B	4	—
Id.	Castelletto Stura	B	1	—
Id.	Centallo	B	1	1
Id.	Cervere	B	2	—
Id.	Cherasco	B	1	—
Id.	Cossano Belbo	B	—	1
Id.	Cuneo	B	1	—
Id.	Dronero	B	—	1
Id.	Fossano	B	2	1
Id.	Magliano Alfieri	B	1	—
Id.	Monchiero Novello	B	1	—
Id.	Mondovì	B	4	2
Id.	Neive	B	1	—
Id.	Piasco	B	2	2
Id.	Revello	B	2	—
Id.	Saluzzo	B	1	—
Id.	Santa Vittoria d'Alba	B	1	—
Id.	Scarnafiggi Ruffia	B	1	2
Id.	Vico Forte	B	1	—
Firenze	Sesto Fiorentino	B	1	—
Forlì	Forlì	B	4	—
Id.	Cesena	B	9	—
Id.	Gambettola	B	1	—
Genova	Arenzano	B	1	—
Id.	Ceranesi	B	1	—
Id.	Cicagna	B	4	—
Id.	Genova	B	19	—
Id.	Masone	B	1	—
Id.	Moconesi	B	6	—
Id.	Ronco	B	1	—
Id.	Torriglia	B	2	—
Id.	Vobbia	B	1	—
Milano	Cerro al Lambro	B	1	—
Id.	Cerro Maggiore	B	—	1
Id.	Cesano Boscone	B	1	—
Id.	Gaggiano	B	2	—

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Milano	Gudo Visconti	B	1	—
Id.	Inveruno	B	1	—
Id.	Limbiate	B	1	—
Id.	Locate Triulzi	B	2	—
Id.	Magenta	B	2	—
Id.	Magnago	B	1	1
Id.	Milano	B	4	2
Id.	Merlino	B	—	1
Id.	Nesate	B	1	—
Id.	Parabiaso	B	—	2
Id.	Pero	B	—	1
Id.	Rho	B	3	—
Id.	San Donato Milanese	B	1	—
Novara	Novara	B	—	1
Id.	Bellinzago	B	3	3
Id.	Borgomanero	B	1	—
Id.	Casalmo	B	1	—
Id.	Casalvolone	B	3	3
Id.	Craveggia	B	2	2
Id.	Cureggio	B	2	—
Id.	Fana Novarese	B	—	1
Id.	Fontaneto d'Agogna	B	1	—
Id.	Gattico	B	—	1
Id.	Malesco	B	1	—
Id.	Mergozzo	B	3	—
Id.	Mezzomerico	B	3	1
Id.	Oleggio	B	3	1
Id.	Paruzzano	B	5	—
Id.	Premia	B	—	1
Id.	San Pietro Mosezzo	B	4	1
Id.	Santa Maria Maggiore	B	3	—
Id.	Trecate	B	—	1
Id.	Varallo Pombia	B	1	—
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Padova	Albano Terme	B	—	1
Id.	Albignasego	B	—	1
Id.	Arre	B	—	1
Id.	Cadoneghe	B	—	2
Id.	Campodarsego	B	—	1
Id.	Campodoro	B	—	1
Id.	Cittadella	B	2	2
Id.	Galliera Veneta	B	5	14
Id.	Mestrino	B	—	1
Id.	Montegrotto Terme	B	—	2
Id.	Padova	B	—	6
Id.	Piove di Sacco	B	1	1
Id.	Ponte San Nicolò	B	2	—
Id.	Selvazzano	B	—	2
Id.	Teolo	B	1	1
Id.	Vigonza	B	—	1
Pavia	Albonese	B	—	1
Id.	Borgo Priolo	B	—	1
Id.	Breme	B	—	1
Id.	Castelnovetto	B	—	1
Id.	Cilavegna	B	1	—
Id.	Gambolò	B	1	1
Id.	Garlasco	B	—	1
Id.	Gravellona	B	2	1
Id.	Ottobiano	B	1	1
Id.	Ponte Nizza	B	—	1
Id.	Retorbido	B	—	1
Id.	Vigevano	B	1	2
Id.	Zerbolò	B	—	1
Parma	Collecchio	B	—	1
Id.	Fidenza	B	1	—
Id.	Salsomaggiore	B	1	—
Piacenza	Cadeo	B	2	—
Piacenza	Piacenza	B	2	1
Ravenna	Ravenna	B	2	—
Roma	Roma	BSE	7	1
Rovigo	Rovigo	B	1	—
Id.	Loreo	B	—	1
Savona	Carcare	B	—	1
Sondrio	Cosio	B	1	1
Id.	Grosio	B	1	1
Id.	Grosotto	B	1	1
Id.	Piateda	B	1	1
Id.	Ponte	B	1	1
Torino	Bosconero	B	2	2
Id.	Caselle Torinese	B	—	11
Id.	Cesana	B	3	—
Id.	Chiaveno	B	—	1
Id.	Chieri	B	4	—
Id.	Chivasso	B	12	—
Id.	Collegno	B	—	1
Id.	Ornento	B	—	1
Id.	Favra Oglianico	B	—	2
Id.	Fiano	B	2	—
Id.	Foglizzo	B	—	2
Id.	Leini	B	1	5
Id.	Piossasco	B	1	1
Id.	Rivarolo	B	—	1
Id.	Rondissone	B	1	—
Id.	Settimo Torinese	B	—	1
Id.	San Francesco al Campo	B	3	3
Id.	San Maurizio	B	2	4
Id.	Torino	B	—	1
Id.	Volpiano	B	—	1
Varese	Crosio della Valle	B	—	1
Venezia	Camponogara	B	1	—
Id.	Chioggia	B	—	2
Id.	Salzano	B	—	1
Id.	Stra	B	—	2
Id.	Venezia	B	—	1
Vercelli	Cigliano	B	—	1
Id.	Moncrivello	B	—	1
Verona	Cologna Veneta	B	—	1
Id.	Isola Rizza	B	1	—
Id.	Legnago	B	1	—
Id.	Veronella	B	4	3
Vicenza	Avigliano Veneto	B	—	2
Id.	Bassano del Grappa	B	—	2
Id.	Rossano Veneto	B	1	3
			257	193

Malrossino dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Aquila	Pratola Peligna	S	5	—
Id.	Scoppito	O	3	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	1	—
Id.	Magliano di Tenna	S	—	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	1
Fiume	Mattuglie	S	—	1
Perugia	Deruta	S	—	2
Id.	Torgiano	S	—	2
Teramo	Teramo	S	1	—
Trento	Malè	S	—	1
Verona	Casaleone	S	—	1
			10	9

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Peste e setticimia dei suini.			
Ancona	Sassoferrato	S	—	1
Arezzo	Arezzo	S	16	—
Id.	Castiglione Fibocchi	S	1	—
Ascoli Piceno	Campofilone	S	—	1
Id.	Falerone	S	8	—
Id.	Francavilla d'Ete	S	—	3
Id.	Montefiore	S	—	1
Id.	Montegiorgio	S	1	—
Id.	Petritoli	S	2	—
Bolzano	Lana	S	—	4
Cremona	Casalmaggiore	S	—	1
Firenze	San Godenzo	S	—	1
Fiume	Mattuglie	S	—	1
Foggia	San Paolo di Civitate	S	1	—
Grosseto	Grosseto	S	1	—
Id.	Roccastrada	S	1	—
Mantova	Castiglione Stiviere	S	2	—
Id.	Ceresara	S	1	—
Id.	Marcaria	S	2	—
Id.	Viadana	S	1	1
Id.	Virgilio	S	—	1
Matera	Genzano Lucanio	S	—	1
Padova	Vigonza	S	1	—
Id.	Padova	S	—	1
Perugia	Perugia	S	—	1
Rieti	Leonessa	S	1	—
Id.	Castelnuovo di Farfa	S	3	—
Roma	Monte Porzio Catone	S	—	1
Id.	Rocca Priora	S	1	—
Teramo	Teramo	S	1	—
Trento	Cortaccia	S	—	1
Id.	Montagna	S	—	1
Id.	Folgaria	S	1	—
Trieste	Trieste	S	3	3
Venezia	Annone Veneto	S	—	1
Vercelli	Mottalciata	S	—	1
			48	26
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Agrigento	E	1	—
Id.	Raffadali	E	1	—
Id.	Sciacca	E	1	—
Caltanissetta	Mussomeli	E	2	1
Id.	Vallelunga	E	2	—
Catania	Paternò	E	1	—
Chieti	Guardiagrele	E	3	1
Id.	Pennapiedimonte	E	1	—
Id.	Pretoro	E	16	—
Id.	Rapino	E	4	8
Imperia	Imperia	E	1	—
Id.	San Remo	E	1	—
Id.	Pieve di Teco	E	1	—
Lecce	Maglie	E	—	1
Messina	Furci Siculo	E	1	—
Id.	Messina	E	3	—
Id.	Roccalumera	E	1	—
Napoli	Agerola	E	2	—
Id.	Afragola	E	2	—
Id.	Albanova	E	5	2
Id.	Arzano	E	3	2
Id.	Aversa	E	2	5
Id.	Atella	E	1	1
Id.	Caserta	E	1	1
Id.	Casoria	E	3	1
Id.	Castellammare Stabia	E	1	—
Id.	Frignano	E	3	—
	Segue: *Farcino criptococcico.*			
Napoli	Marcianise	E	11	—
Id.	Melito	E	—	1
Id.	Napoli	E	31	—
Id.	Nola	E	1	1
Id.	Parete	E	2	—
Id.	Pignataro	E	1	—
Id.	Pimonte	E	1	—
Id.	Pomigliano	E	2	1
Id.	Saviano	E	—	1
Id.	Sant'Anastasia	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	6	1
Id.	Torre del Greco	E	2	—
Id.	Trentola	E	3	—
Roma	Roma	E	—	1
Salerno	Battipaglia	E	2	1
Id.	Eboli	E	2	1
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	Nocera Superiore	E	1	—
Id.	Olevano sul Tusciano	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	—	1
Id.	San Marzano sul Sarno	E	1	—
Id.	San Valentino Torio	E	1	—
Id.	Serre	E	3	—
Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
Trapani	Alcamo	E	3	7
Id.	Calatafimi	E	7	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	3	5
Id.	Salaparuta	E	2	—
Id.	Salemi	E	5	—
			157	44
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	C	—	2
Id.	Jesi	C	—	2
Brindisi	Ostuni	C	—	1
Frosinone	Pignataro Interamna	C	1	—
Lecce	Vernole	C	—	1
Napoli	Aversa	C	—	3
Id.	Mondragone	C	—	2
Id.	Napoli	C	—	8
Id.	Somma Vesuviana	C	—	1
Id.	Santa Anastasia	C	—	2
Id.	San Sebastiano	C	—	1
Id.	Torre Annunziata	C	—	2
Id.	Visciano	C	—	1
Roma	Roma	C	—	1
Udine	Roveredo	C	1	—
			2	27
	Rogna.			
Bari	Bisceglie	E	1	—
Brindisi	Torre Santa Susanna	E	1	—
Campobasso	Rojano	E	1	—
Id.	Campochiaro	E	1	—
Firenze	Grene	E	1	—
Id.	Montemurlo	E	—	1
Id.	Sesto Fiorentino	E	1	—
Frosinone	Isola del Liri	E	1	—
Id.	Sant'Elia Fiumerapido	E	—	2
Id.	Vallerotonda	E	7	—
Grosseto	Grosseto	E	1	—
Imperia	San Remo	E	1	—
Lecce	Maglie	E	—	10

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Rogna.*			
Matera	Palazzo San Gervasio	O	—	1
Perugia	Perugia	O	—	1
Ravenna	Cervia	O	1	—
Rieti	Rieti	O	1	—
Roma	Roma	O	2	1
Taranto	Laterza	O	1	—
			21	16
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Agrigento	Santo Stefano Quisquina	O	—	1
Id.	Licata	O	1	—
Caltanissetta	Mazzarino	O	1	—
Enna	Centuripe	O	1	—
Id.	Enna	O	1	—
Id.	Piazza Armerina	O	4	—
Id.	Pietraperzia	O	1	—
Roma	Roma	O	1	—
Trapani	Marsala	O	1	—
			11	1
	Aborto epizootico.			
Bergamo	Bergamo	B	1	—
Bologna	San Lazzaro di Savena	B	2	—
Id.	Baricella	B	2	—
Id.	Budrio	B	1	—
Bolzano	Merano	B	—	1
Id.	Racines	B	1	—
Id.	Sarentino	B	1	—
Id.	Sesto	B	1	—
Cremona	Cella Dati	B	1	—
Id.	Gadesco Pieve Delmona	B	2	—
Ferrara	Poggiorenatico	B	—	1
Id.	Rò	B	—	1
Foggia	Cerignola	B	—	1
Gorizia	Caporetto	B	2	—
Id.	Romàns d'Isonzo	B	1	—
Grosseto	Grosseto	B	1	—
Modena	Lama Mocogno	B	—	1
Novara	Novara	B	16	—
Id.	Garbagna	B	1	—
Id.	Granozzo	B	1	—
Id.	Sozzago	B	1	—
Id.	Trecate	B	2	—
Parma	Golese	B	—	1
Id.	Montecchiarugolo	B	1	—
Id.	Noceto	B	6	—
Id.	Sala Baganza	B	1	—
Pesaro Urbino	Frontone Serra	B	—	1
Piacenza	Castel San Giovanni	B	—	1
Reggio nell'Tmilia	Guastalla	B	3	—
Id.	Montecchio	B	3	—
Id.	Luzzana	B	—	2
Id.	Cadelbosco	B	—	4
Roma	Cerveteri	B	1	—
Id.	Roma	B	12	—
Rovigo	Porto Viro	B	2	—
Salerno	Eboli	B	—	1
Siena	Sinalunga	B	—	2
Treviso	Conegliano Fregona	B	—	1
Id.	Fregona	B	—	1
Id.	Oderzo	B	1	—
Id.	Roncade	B	1	1
Id.	San Polo Piave	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	segue: *Aborto epizootico.*			
Treviso	Treviso	B	1	—
Id.	Vazzolo	B	—	1
Id.	Villorba	B	—	1
Id.	Vittorio Veneto	B	1	1
Udine	Colloredo di Monte Albano	B	1	—
Id.	Morsano al Tagliamento	B	2	—
Id.	Sacile	B	3	—
Id.	Sesto al Reghena	B	2	—
Venezia	Annone Veneto	B	4	1
Id.	Caorle	B	2	—
Id.	Caverzere	B	3	3
Id.	Chioggia	O	1	—
Id.	Cona	B	5	—
Id.	Grisolera	B	3	—
Id.	Marcon	B	1	—
Vercelli	Ronsecco	B	—	1
Vicenza	Romano d'Ezzelino	B	—	1
			97	3[illegible]
	Tubercolosi bovina.			
Bari	Altamura	B	3	—
Id.	Andria	B	—	1
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Giovinazzo	B	1	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	1	—
Modena	San Cesario	B	—	2
Id.	Savignano	B	—	1
Roma	Roma	B	—	6
Trento	Vermiglio	B	—	1
Treviso	Cappella Maggiore	B	8	—
Id.	Montebelluno	B	—	1
Id.	Vittorio Veneto	B	—	1
Vicenza	Vicenza	B	—	7
			15	20
	Diarrea dei vitelli.			
Ancona	Fabriano	B	—	1
Ascoli Piceno	Comunanza del Littorio	B	1	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	B	—	1
Teramo	Teramo	B	—	1
			1	4
	Difterite aviaria.			
Ascoli Piceno	Cossignano	P	3	—
Grosseto	Grosseto	P	1	—
Roma	Rocca Priora	P	1	—
Siena	Rapolano	P	2	—
			7	—
	Colera dei polli.			
Agrigento	Cattolica	P	2	—
Ancona	Fabriano	P	—	1
Pesaro Urbino	Mercatino Marechiaro	P	—	1
Rieti	Leonessa	P	—	1
Treviso	Gajerine	P	—	1
Id.	San Fior	P	1	—
Id.	San Vendemiano	P	1	1
Udine	Bertiolo	P	—	1
Venezia	Mira	P	1	—
Id.	Mirano	P	2	—
			7	6

RIEPILOGO
dal 16 al 28 febbraio 1938-XVI, n. 4.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	22	27	28
2	Carbonchio sintomatico	2	1	1
3	Afta epizootica	28	196	450
4	Malrossino dei suini	7	11	19
5	Peste e setticimia dei suini	20	36	74
6	Farcino criptococcico	10	56	201
7	Rabbia	7	15	29
8	Rogna	14	19	37
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	9	12
10	Aborto epizootico	23	59	127
11	Tubercolosi bovina	6	14	35
12	Diarrea dei vitelli	3	4	5
13	Difterite aviaria	4	4	7
14	Colera dei polli	7	10	13

B, bovina; Buf, bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.
N. B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(1424)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recanti disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo, in data 27 ottobre 1937-XV, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza;

Veduti i propri provvedimenti in data 29 ottobre 1937-XVI e 22 novembre 1937-XVI, coi quali venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, ai sensi e per gli effetti di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e al R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sono prorogate di mesi sei, a decorrere dal 27 aprile 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1583)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 30 posti di vice segretario nel ruolo amministrativo (gruppo A).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1937-XVI, n. 2104, riguardante la approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, circa le provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti della causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, relativo ai titoli di preferenza, a parità di merito, per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 (convertito in legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981), circa l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, circa l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, circa la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti

dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;
Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota n. 1908-10/1.3.1 in data 14 marzo 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 30 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica (gruppo *A*, grado 11°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o naturalizzazione cittadini italiani;

b) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti;

c) essere in possesso di laurea in giurisprudenza, oppure in economia e commercio, oppure in scienze politiche, oppure in scienze economiche e marittime rilasciata dal Regio istituto superiore navale di Napoli, oppure in scienze diplomatiche e consolari (rilasciata dal Regio Istituto superiore di economia e commercio di Venezia o dalla Regia Università di Napoli), oppure di laurea diversamente denominata rilasciata secondo il precedente ordinamento scolastico dalle Facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche o dai Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali o dal Reale istituto di scienze sociali e politiche di Firenze;

d) aver compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30;

e) risultare di buona condotta pubblica e privata;

f) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile.

Dal concorso sono escluse le donne e coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti esami per l'ammissione nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente è elevato:

a) ad anni 35:

per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio stesso;

per i legionari fiumani;

per coloro che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284;

per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, hanno partecipato a relative operazioni militari;

b) ad anni 39:

per i mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per gli invalidi per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale divenuti tali in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi dal 16 gennaio 1935 (giusta R. decreto-legge 2 dicembre 1936, n. 2111) ovvero per gl'invalidi in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali tutti siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle vigenti norme;

per i decorati al valor militare o per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Il limite massimo di anni 30 di cui all'art. 2 eventualmente aumentato in conformità delle precedenti lettere *a*) e *b*) è aumentato altresì:

1° di anni quattro:

per gli aspiranti che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

per coloro che oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

2° di anni due per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3° di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I benefici di cui ai suddetti numeri 2 e 3 circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, si cumulano fra di loro, nonchè con gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo (compreso quello salariato) che alla data del 4 febbraio 1937-XV conti un ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria: all'uopo non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 6, e corredata dai prescritti documenti, dovrà pervenire al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale dei personali civili, entro sessanta giorni dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle località dell'Africa Italiana, dell'Egeo o all'estero, possono presentare nel suddetto termine la sola domanda (nella quale dovranno però precisare — oltre a tutte le indicazioni di cui al seguente comma — le loro complete generalità, nonchè la loro abituale residenza nel Regno) salvo ad esibire i documenti necessari dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esami.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) specificare il loro preciso recapito;

b) dichiarare se siano celibi o coniugati;

c) specificare la lingua estera prescelta per l'esame orale obbligatorio;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici nel Regno e nelle località dell'Africa Italiana e dell'Egeo;

e) indicare - limitatamente a coloro che siano provvisti di libretto ferroviario per gli impiegati dello Stato - il numero del libretto stesso e l'Amministrazione che l'ha rilasciato;

f) elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il comune dal quale l'atto proviene;

2) certificato di cittadinanza italiana — di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto — legalizzato dal Prefetto se rilasciato dal podestà; oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza o rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato generale — di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto — rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal competente procuratore del Re;

4) certificato di buona condotta — di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto — rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto.

5) copia dello stato di servizio o copia del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare, rispettivamente, come ufficiali o come sottufficiali e militari di truppa (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo); ovvero certificato di esito di leva per coloro che vi abbiano soltanto concorso; ovvero, infine, certificato d'iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non vi abbiano concorso, rilasciato questo ultimo dal Comune del luogo di nascita del candidato;

6) diploma originale di laurea o copia notarile del medesimo, debitamente legalizzata, oppure certificato in carta legale, vistato dal rettore dell'Università da cui è stato rilasciato, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta del Ministero, col relativo diploma originale;

7) stato di famiglia — di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto — debitamente legalizzato, rilasciato dalle competenti autorità municipali. I celibi sono dispensati dal presentare tale documento;

8) certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4 di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è regolarmente iscritto al Partito Nazionale Fascista oppure ai Gruppi universitari fascisti con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o in sua vece dal Segretario amministrativo o da un Vice segretario, ai sensi del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione che dalla data d'iscrizione non esistono interruzioni nell'appartenenza ai Fasci.

Per gli italiani non regnicoli, e per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero (in carta legale) tiene luogo del certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente o sia rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali. Detto certificato deve essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

9) certificato medico — di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto — in carta legale, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca relativa), dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o da altro medico.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno invece un certificato dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o di un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità, giusta l'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego civile di ruolo;

10) fotografia recente con la firma del candidato autenticata da notaio o dal podestà, debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario personale è dispensato dal produrre la fotografia; nella domanda dovrà però accennare a tale circostanza indicando il numero del libretto e l'Amministrazione che l'ha rilasciato. Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione agli esami;

11) documenti in carta legale, che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono — a parità di merito — i titoli di preferenza di cui all'art. 12 che segue.

Coloro i quali sono in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista, debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato di S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, o di uno dei Vice segretari, attestante che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

I dipendenti statali non di ruolo che abbiano superato il limite massimo di età e chiedano l'ammissione al concorso, giusta l'art. 3, ultimo comma, del presente decreto, dovranno unire alla domanda un certificato, in carta legale, dell'Amministrazione da cui dipendono, con l'attestazione della data di assunzione in servizio straordinario, della durata continuativa e della qualità del servizio medesimi.

Art. 6.

I documenti di cui all'art. 5 dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma, o dai notai nel distretto notarile di Roma e Velletri.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7 e 9, essi però sono tenuti a presentare insieme alla domanda copia dello stato matricolare civile.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo e i sottufficiali di carriera delle forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5, ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta legale rilasciato dal Comando da cui essi dipendono comprovante la predetta loro qualità di militari.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4, corredate dai prescritti documenti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà di concedere — caso per caso — un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

E' ammesso il riferimento a documenti presentati a questo Ministero per altri concorsi e non scaduti di data rispetto a quella prescritta dal presente bando, ad eccezione però della fotografia.

Non è invece ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 7.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, o per operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli ex combattenti dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare anche — ove occorra — la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588 del 1922 e n. 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 dovranno provare tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra, dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, o dei caduti in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, debitamente legalizzato, del podestà del Comune di domicilio e della loro abituale residenza, oppure del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Il Ministero dopo aver assunto le maggiori informazioni che crederà del caso si riserva altresì il diritto, in qualunque stadio del concorso, di escludere il candidato senza addurne il motivo. Anche a tale riguardo il provvedimento dell'Amministrazione è insindacabile.

Art. 9.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni e nelle ore di cui sarà data tempestiva comunicazione, a mezzo raccomandata o per telegrafo, a ciascun candidato ammesso.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione aeronautica.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale in base al programma seguente e si svolgeranno con le modalità di cui al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto:

Prove scritte:

1. Diritto civile e commerciale;
2. Diritto costituzionale e amministrativo;
3. Scienza della finanza ed economia politica.

Prove orali:

Materie delle prove scritte.
Diritto sindacale e corporativo.
Istituzione di diritto internazionale.
Legislazione aeronautica.
Elementi di statistica.
Nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
Lingua estera obbligatoria a scelta del candidato tra le seguenti: francese, inglese, tedesco.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengano la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria suddetta tenendo però conto delle provvidenze stabilite dalle vigenti disposizioni per benemerenze belliche e fasciste, nei riguardi dei candidati idonei che abbiano documentato il diritto ad usufruire delle provvidenze stesse.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale sarà così composta:

un Consigliere di Stato, presidente;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 5°, membro;

due professori di Università o di Istituto superiore di istruzione, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°, membro.

Disimpegnerà le mansioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di aggregarsi esperti, senza voto, per l'esame di lingue estere.

Art. 14.

I candidati ammessi all'impiego saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto di indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 15.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di esperimento verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile lordo di L. 771,87 per effetto del R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse eventualmente già provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto fosse superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, competerà il supplemento di servizio attivo al grado iniziale.

Art. 16.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunziatari senza bisogno di diffida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire tutti o parte dei loro posti ai candidati che seguono secondo l'ordine della graduatoria degli idonei.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*:
Il Sottosegretario di Stato:
VALLE.

(1627)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.